

Determinazione 19 maggio 2016 n. 11/2016

Modalità e tempistiche per la trasmissione delle informazioni per l'aggiornamento annuale delle tariffe per il servizio di trasmissione per il periodo di regolazione 2016 – 2019

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, UNBUNDLING E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il 19 maggio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 15 ottobre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico (di seguito Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *TIS*);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) ed in particolare il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM ed il relativo Allegato A (*TIWACC 2016-2021*);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) ed in particolare il relativo Allegato A (di seguito: *TIT*).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l'Autorità ha approvato i criteri di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, ed in particolare il *TIT*, recante disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei corrispettivi per la remunerazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2019 (di seguito: NPR1);
- l'articolo 4 del *TIT* disciplina gli obblighi informativi in capo agli esercenti i servizi di trasmissione e distribuzione, prevedendo che, ai fini dell'aggiornamento tariffario annuale delle tariffe, in ciascun anno t del NPR1, a partire dall'anno 2016, ciascun esercente comunichi all'Autorità i dati patrimoniali, fisici ed economici secondo quanto stabilito con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità; e che la mancata ottemperanza ai suddetti obblighi comporti la non inclusione dei nuovi investimenti al fine dell'aggiornamento tariffario annuale per l'anno $t+1$ e per gli anni successivi, fino ad ottemperanza delle richiamate disposizioni, senza conguaglio;
- con particolare riferimento al servizio di trasmissione, il comma 4.6 del *TIT* prevede che i proprietari della rete di trasmissione nazionale (di seguito: *RTN*) diversi dal gestore del sistema di trasmissione (di seguito: proprietari terzi) sono tenuti a fornire al medesimo gestore, entro il 30 settembre di ciascun anno del NPR1, secondo modalità definite con determinazione del Direttore Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, i dati e le informazioni necessarie al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 4 del *TIT*; e che, pertanto, il gestore del sistema di trasmissione ottemperi agli obblighi dell'articolo 4 del *TIT* con riferimento all'intero perimetro della *RTN*;
- l'articolo 5 del *TIT* prevede che l'Autorità definisca e pubblichi, entro il 15 dicembre di ciascun anno, i corrispettivi tariffari relativi al servizio di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica;
- l'articolo 17 del *TIT* disciplina le modalità di aggiornamento delle componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione; e che, ai sensi di tale articolo, ai fini dell'aggiornamento siano necessari i seguenti elementi informativi:
 - a) il valore a consuntivo del costo storico degli incrementi patrimoniali relativi agli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno $t-1$, come risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati, ripartiti secondo le categorie di cespiti di cui alla tabella 6 del *TIT*;
 - b) il valore di pre-consuntivo del costo storico degli incrementi patrimoniali relativi agli investimenti che si prevede entreranno in esercizio nel corso dell'anno t ;
 - c) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo nel corso dell'anno $t-1$, con indicazione dell'anno di entrata in esercizio del cespito dismesso e del dettaglio per specifica tipologia di investimento di appartenenza;
 - d) il valore del costo storico dei contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti, relativo all'anno $t-1$;

- e) il valore di pre-consuntivo del costo storico dei contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti, relativo all'anno *t*;
- i criteri di aggiornamento di cui all'articolo 17 del *TIT*, ai sensi di quanto previsto dal comma 3.2 della deliberazione 29 dicembre 2007, n. 351/07, sono applicati anche ai fini dell'aggiornamento della componente *DIS* di cui all'articolo 46 della deliberazione 111/06 per la copertura dei costi sostenuti da Terna S.p.A. per lo svolgimento delle attività di dispacciamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il comma 3.4 della deliberazione 654/2015/R/EEL prevede che, in deroga alla disposizione di cui al comma 18.2 del *TIT* e nel limite dello *stock* di immobilizzazioni in corso esistente al 31 dicembre 2015, al netto di quelle relative all'intervento Sorgente-Rizziconi, sia riconosciuta la remunerazione di cui al medesimo comma 18.2 del *TIT*:
 - a) alle immobilizzazioni in corso iscritte a bilancio al 31 dicembre 2015, fino all'entrata in esercizio dei relativi cespiti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019;
 - b) alle immobilizzazioni in corso relative ai nuovi investimenti che continueranno a beneficiare della maggiore remunerazione nel corso del NPR1 (di seguito: clausola di salvaguardia delle immobilizzazioni in corso);
- la deliberazione 654/2015/R/EEL ha inoltre previsto la possibilità di considerare gli eventuali interessi passivi in corso d'opera (*IPCO*) ad integrazione dei relativi incrementi patrimoniale, nei limiti di quanto effettivamente capitalizzato dall'impresa e comunque non oltre quanto ottenibile applicando un tasso di remunerazione determinato assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a quattro; e che, ai sensi del comma 3.5, gli *IPCO* non siano riconosciuti con riferimento agli incrementi patrimoniali che beneficiano della clausola di salvaguardia delle immobilizzazioni in corso;
- l'articolo 20 del *TIT* prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, ove sussistano determinati requisiti, sia applicato il c.d. meccanismo di incentivazione transitoria sia con riferimento ad alcune opere di sviluppo non incluse negli investimenti di tipologia I=3 (opere di sviluppo O-NPR1) sia con riferimento ad alcuni interventi precedentemente inclusi negli investimenti di tipologia I=3 (interventi di sviluppo I-NPR1); e che le tempistiche e le modalità di rendicontazione dell'entrata in esercizio di tali opere ed interventi, ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui al comma 20.6 del *TIT*, siano oggetto di separata determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione relativa alle modalità di trasmissione delle informazioni relative agli obblighi di monitoraggio annuale degli interventi e delle opere di sviluppo della *RTN* ai sensi del comma 4.4 del *TIT*;
- ai fini dell'aggiornamento tariffario, tenuto conto delle disposizioni transitorie in materia di tariffe di trasmissione di cui all'articolo 3 della deliberazione 654/2015/R/EEL, siano necessari i seguenti elementi informativi:

- a) lo *stock* del valore delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2015, con separata evidenza del valore delle immobilizzazioni in corso relative all'intervento n. 4 "Elettrodotto 380 kV Sorgente – Rizziconi" di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 31 gennaio 2013, 40/2013/R/EEL;
 - b) il valore della quota delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2015 di cui alla precedente lettera a) che entra in esercizio in ciascun anno t del periodo 2016-2019;
 - c) il valore delle nuove immobilizzazioni in corso relative ai nuovi investimenti O-NPR1 e I-NPR1 che beneficeranno della maggiore remunerazione nel corso del NPR1;
 - d) il valore degli IPCO capitalizzati a decorrere dal 1 gennaio 2016 con riferimento a ciascuna tipologia di cespiti di cui alla tabella 6 del *TIT*, ad eccezione degli IPCO relativi ai nuovi investimenti O-NPR1 e I-NPR1 che beneficeranno della maggiore remunerazione di cui alla precedente lettera c);
 - e) la potenza di interconnessione tra *RTN* e reti di distribuzione prelevata dall'impresa di distribuzione dalla *RTN*, intesa come media dei valori massimi delle potenze prelevate dalle imprese distributrici dai punti di interconnessione con la *RTN* in ciascuno degli ultimi 12 mesi disponibili, determinate a livello aggregato di cabina primaria e considerando esclusivamente l'energia netta prelevata dalla *RTN* (di seguito: potenza di interconnessione CTR_P);
 - f) la somma dell'energia elettrica netta prelevata dalle imprese distributrici dalla *RTN* e immessa nella rete delle imprese distributrici nei punti di interconnessione virtuale alla *RTN*, aumentata del fattore percentuale di cui alla tabella 4 del *TIS* per tenere conto delle perdite di energia elettrica nei punti di interconnessione tra reti (di seguito: energia CTR_E);
- ai fini dell'aggiornamento tariffario per l'anno 2017, è inoltre necessario disporre dell'informazione relativa alla data di effettiva entrata in esercizio per il mercato dell'intervento Sorgente-Rizziconi.

RITENUTO NECESSARIO:

- determinare modalità e tempistiche per la comunicazione delle informazioni necessarie all'aggiornamento delle componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione ai sensi dell'articolo 17 del *TIT*, prevedendo in particolare che:
 - a) il gestore del sistema di trasmissione trasmetta all'Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione, le informazioni necessarie all'aggiornamento tariffario con riferimento all'intero perimetro della *RTN*, nonché una proposta di ricavo riconosciuto a copertura dei costi del servizio di trasmissione per l'anno $t+1$ (di seguito: proposta tariffaria), non oltre il 31 ottobre dell'anno t ;
 - b) i proprietari terzi abbiano a disposizione di norma non meno di 30 (trenta) giorni ai fini della trasmissione al gestore del sistema di trasmissione delle informazioni necessarie per gli aggiornamenti tariffari; e che, di conseguenza:

- i. gli Uffici della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione rendano disponibile a Terna S.p.A. la modulistica per la presentazione della proposta tariffaria di norma non oltre il 15 settembre dell'anno t ;
- ii. in sede di prima applicazione di quanto disposto con la presente determinazione, gli Uffici della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione rendano disponibile a Terna S.p.A., entro il 31 luglio 2016, la modulistica per la raccolta dei dati necessari ai fini dell'aggiornamento delle componenti tariffarie per l'anno $t+1$;
- iii. il gestore del sistema di trasmissione, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione della modulistica di cui al precedente punto, metta a disposizione dei proprietari terzi detta modulistica, anche mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, dando opportuna informazione sulle modalità operative di raccolta;
- iv. i proprietari terzi, ai sensi del comma 4.6 del *TIT*, trasmettano al gestore del sistema di trasmissione entro il termine del 30 settembre di ciascun anno t tutte le informazioni e la documentazione necessarie al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 4 del *TIT*;
- prevedere l'inclusione nella modulistica trasmessa al gestore del sistema di trasmissione dei parametri necessari ai fini dell'aggiornamento tariffario annuale, quali:
 - a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat, di cui al comma 17.1, lettera a), del *TIT*;
 - b) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat, di cui ai comma 17.3, lettera a) e 17.5, lettera a), del *TIT*;
 - c) il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio di trasmissione di cui al comma 18.2 del *TIT*;
- prevedere che il gestore del sistema di trasmissione trasmetta alla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione una nota riportante lo stato di aggiornamento dell'intervento Sorgente-Rizziconi al 30 giugno 2016;
- applicare le modalità e le tempistiche di cui alla presente determinazione anche ai fini dell'aggiornamento della componente tariffaria *DIS* a copertura dei costi sostenuti da Terna S.p.A. per lo svolgimento delle attività di dispacciamento

DETERMINA

1. di prevedere che la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie per l'aggiornamento delle componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione per l'anno $t+1$ (c.d. proposta tariffaria), avvenga utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione;

2. di stabilire che il gestore del sistema di trasmissione presenti la proposta tariffaria relativa all'anno $t+1$ non oltre il 31 ottobre dell'anno t ;
3. di prevedere che la proposta tariffaria di cui al precedente punto 1 contenga i seguenti dati e informazioni:
 - a) il valore a consuntivo del costo storico degli incrementi patrimoniali relativi agli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno $t-1$, come risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati, ripartiti secondo le categorie di cespiti di cui alla tabella 6 del TIT;
 - b) il valore di pre-consuntivo del costo storico degli incrementi patrimoniali relativi agli investimenti che si prevede entreranno in esercizio nel corso dell'anno t ;
 - c) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo nel corso dell'anno $t-1$, indicando l'anno di entrata in esercizio del cespite dismesso e fornendo il dettaglio per specifica tipologia di investimento di appartenenza;
 - d) il valore del costo storico dei contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti, relativo all'anno $t-1$;
 - e) il valore di pre-consuntivo del costo storico dei contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti, relativo all'anno t ;
 - f) il valore dello *stock* delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2015, con separata evidenza del valore delle immobilizzazioni in corso relative all'intervento Sorgente-Rizziconi;
 - g) il valore della quota delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2015 che entra in esercizio in ciascun anno t del periodo 2016-2019;
 - h) il valore delle nuove immobilizzazioni in corso relative ai nuovi investimenti O-NPR1 e I-NPR1 che beneficeranno della maggiore remunerazione nel corso del NPR1;
 - i) il valore degli IPCO capitalizzati a decorrere dal 1 gennaio 2016 con riferimento a ciascuna tipologia di cespiti di cui alla tabella 6 del TIT, ad eccezione degli IPCO relativi ai nuovi investimenti O-NPR1 e I-NPR1;
 - j) la potenza di interconnessione rilevante ai fini della determinazione della componente CTR_p ;
 - k) l'energia rilevante ai fini della determinazione della componente CTR_E ;
 - l) la dichiarazione di conformità allegata alla presente deliberazione debitamente compilata, pena l'esclusione delle informazioni trasmesse ai fini dell'aggiornamento tariffario, incluse le dichiarazioni di conformità di cui al punto 6 sottoscritte dei proprietari terzi;
 - m) una relazione esplicativa dei principali elementi contenuti nella proposta tariffaria;
4. di prevedere che gli Uffici della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione trasmettano a Terna S.p.A. la modulistica per la presentazione della proposta tariffaria di norma non oltre il 15 settembre dell'anno t ; e che in tale modulistica siano inclusi:

- a) il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
 - b) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
 - c) il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio di trasmissione di cui al comma 18.2 del *TIT*;
5. di prevedere che, in sede di prima applicazione di quanto disposto con la presente determinazione:
- a) gli Uffici della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione rendano disponibile a Terna S.p.A. la modulistica per raccolta dei dati necessari ai fini dell'aggiornamento delle componenti tariffarie per l'anno $t+1$ entro il 31 luglio 2016;
 - b) di prevedere che Terna S.p.A., entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione della modulistica di cui alla precedente lettera a), metta tale modulistica a disposizione dei proprietari terzi, anche mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, dando opportuna informazione sulle modalità operative di raccolta;
6. di prevedere che i proprietari terzi trasmettano a Terna S.p.A., entro il termine di cui al comma 4.6 del *TIT*, le informazioni e la documentazione di cui al precedente punto 3 necessarie ai fini dell'aggiornamento tariffario, inclusa la *Dichiarazione di conformità* allegata alla presente deliberazione;
7. di prevedere che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente determinazione comporti, ai sensi del comma 4.3 del *TIT*, la non inclusione dei nuovi investimenti ai fini dell'aggiornamento tariffario annuale per l'anno $t+1$ e per gli anni successivi, fino ad ottemperanza delle richiamate disposizioni, senza conguaglio;
8. di prevedere che, entro il 15 luglio 2016, Terna S.p.A. trasmetta alla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità una nota riportante lo stato di aggiornamento dell'intervento Sorgente-Rizziconi al 30 giugno 2016;
9. di prevedere che, in sede di prima attuazione di quanto disposto con la presente determinazione (aggiornamento tariffario per l'anno 2017), con riferimento ai dati di costo storico degli investimenti realizzati fino all'anno 2014, Terna S.p.A. utilizzi unicamente la base dati considerata dall'Autorità ai fini della determinazione del livello iniziale del costo riconosciuto relativo al servizio di trasmissione per il primo anno del NPR (anno 2016), che sarà trasmessa dagli Uffici della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione mediante la modulistica di cui al precedente punto 4;
10. di prevedere che le tempistiche e le modalità disciplinate con la presente determinazione siano applicate anche ai fini dell'aggiornamento della componente tariffaria *DIS* a copertura dei costi sostenuti da Terna S.p.A. per lo svolgimento delle attività di dispacciamento;

11. di trasmettere la presente determinazione alla società Terna S.p.A.;
12. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Il Direttore
Andrea Oglietti

Milano, 19 maggio 2016